



Comune di San Piero a Sieve
Provincia di Firenze

Regolamento Comunale
di
POLIZIA
URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 25/28.6.2005

ENTRATO IN VIGORE IL 28.7.2005

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALIpag	4
<u>Art. 1: Finalità</u>pag	4
<u>Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.....</u>pag	4
TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....pag	4
<u>Art. 3: Spazi ed aree pubbliche.....</u>pag	4
<u>Art. 4: Atti vietati su suolo pubblico.....</u>pag	4
<u>Art. 5: Pulizia e mantenimento dei luoghi pubblici.....</u>pag	5
TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHEpag	6
<u>Art. 6: Marciapiedi e portici.....</u>pag	6
<u>Art. 7 Manutenzione degli edifici e delle aree.....</u>pag	7
<u>Art. 8 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....</u>pag	8
<u>Art. 9 Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano.....</u>pag	8
<u>Art. 10: Nettezza del suolo e dell'abitato.....</u>pag	9
<u>Art. 11: Sgombero neve.....</u>pag	9
<u>Art. 12: Rami e siepi.....</u>pag	10
<u>Art. 13: Pulizia fossati.....</u>pag	10
<u>Art. 14: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.....</u>pag	11
<u>Art. 15: Esposizione di panni e tappeti.....</u>pag	11
TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE.....pag	11
<u>Art. 16: Oggetti mobili.....</u>pag	11
<u>Art. 17: Accensioni di fuochi.....</u>pag	12
<u>Art. 18: Tutela della quiete.....</u>pag	12
<u>Art. 19: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.....</u>pag	13
<u>Art. 20: Uso dei dispositivi antifurto.....</u>pag	14
<u>Art. 21: Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i Volatili.....</u>pag	14
TITOLO V : ANIMALIpag	15
<u>Art. 22: Animali di affezione.....</u>pag	15
<u>Art. 23: Custodia , tutela e pascolo degli animali.....</u>pag	15
<u>Art. 24: Cani.....</u>pag	16
<u>Art.25: Cani vaganti.....</u>pag	17
<u>Art. 26: Detenzione di animali per autoconsumo all'interno del centro abitato.....</u>pag	17
TITOLO VII : VARIE.....pag	17
<u>Art. 27: Accattonaggio.....</u>pag	17
<u>Art. 28: Artisti di strada.....</u>pag	17
<u>Art. 29: Divieto di campeggio libero.....</u>pag	17
<u>Art. 30: Ingresso abusivo in strutture comunali.....</u>pag	18
<u>Art. 31: Contrassegni del Comune.....</u>pag	18
TITOLO VIII : SISTEMA SANZIONATORIOpag	18

Art. 32 Sanzioni amministrative.pag	19
Art. 33 <i>Reiterazione della violazione</i>pag	20
TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIpag	20
Art. 34 Abrogazioni di norme.pag	20
Art. 35 <i>Entrata in vigore.</i>pag	20
Art. 36 <i>Norma finale</i>pag.....	20

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Il **Regolamento** di **Polizia Urbana** disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è di norma efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private ad uso pubblico, salvo diversa previsione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il "**Regolamento** di **Polizia Urbana**".

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.

Le funzioni amministrative di **polizia urbana** concernono le attività di **polizia** che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. L.vo n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell' art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 4: Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) Lavare i veicoli di qualsiasi genere;;
 - b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere,

inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; e' comunque sempre vietato il getto di cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art.1) che nelle parti di comune o di altrui uso.

c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;

f) Bivaccare, abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici (sottopassi, ponti, archi...), recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

g) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

h) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

i) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

j) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

k) E' altresì vietato su tutto il territorio comunale effettuare la pubblicità mediante lancio di volantini dai velivoli o veicoli ovvero mediante volantinaggio, fatta eccezione delle forme tradizionali della consegna mano a mano o a domicilio.

l) Nelle zone interessate dal passaggio di elettrodotti è fatto obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di mt. 100 dalla proiezione orizzontale dei conduttori, qualora si intenda far volare, aquiloni o qualsiasi oggetto o mezzo mobile collegato o collegabile a persone

2) La violazione di cui al comma 1, punti d), comporta una sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;

- 3) La violazione di cui al comma 1, punto g) e l) comporta una sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- 4) La violazione di cui al comma 1, punto k), comporta una sanzione amministrativa da € 83,00 a € 500,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi;
- 5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 5: Pulizia e mantenimento dei luoghi pubblici

- 1) E' vietato sporcare vie, piazze e giardini pubblici ed altri luoghi pubblici gettando per terra materiali liquidi o solidi di qualsiasi specie e qualità.
- 2) E' vietato deteriorare o sporcare in qualunque altro modo i giardini e i luoghi pubblici, i muri esterni degli edifici, i monumenti, i marciapiedi, i lastrici delle vie e delle piazze, le panchine pubbliche e l'arredo urbano in genere.
- 3) E' vietato danneggiare le piante ed i prati dei giardini pubblici.
- 4) violazioni alle norme di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6: Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
- B) I PROPRIETARI DEGLI EDIFICI HANNO L'OBBLIGO DI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI, DI LORO PROPRIETÀ, COMPRESI QUELLI PROSPICIENTI LE STRADE.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
 - 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7: Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità .
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 2), 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.8 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento

dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9: Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) Apporre, disegnare ovvero incidere, oltre che su beni pubblici e sull'arredo urbano anche sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici e i cassonetti;
 - b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada se costituisce più grave violazione ;
 - c) Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e manifestazioni sportive e culturali che, comunque, dovrà essere apposto o affisso negli appositi spazi o infrastrutture predisposte .
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 10: Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali e dal Regolamento comunale per la Gestione e Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di

uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al comma precedente, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

3) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri.

4) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 11: Sgombero neve

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1 la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12: Rami e siepi

1) Salvo il rispetto di norme specifiche in materia di aree verdi, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali.

2) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale, e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 13: Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15: Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi lasciandoli gocciolare sopra spazi ed aree pubbliche
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 16: Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2, salvo quanto disposto dal vigente regolamento edilizio;
- 3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17: Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili senza la preventiva autorizzazione
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall' art. 59 c.2 R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.) ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o

accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi .

5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero di persone necessario ad evitare il suo allargamento, fino a quando il fuoco sia spento.

6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a €. 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18: Tutela della quiete.

1) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali , apparecchi radio, televisivi e simili . L'attività di trattenimento all'interno dei pubblici esercizi deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, riscontrando il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente.

2) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo ad un numero indeterminato di persone o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3) Dalle ore 23,00 alle ore 08,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4) E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino , specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o in altro modo, il riposo o le occupazioni dei cittadini.

5) Fatto salvo, comunque, il disposto di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso che venga effettuata attività di intrattenimento musicale all'aperto, in particolare presso pubblici esercizi e circoli privati , questa - salvo espressa autorizzazione in deroga - non potrà protrarsi oltre le ore 24,00 .

6) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale , per “disturbo” deve intendersi il fenomeno, correlato alla immissione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane –cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, 1° comma, L. 26 ottobre 1995, n° 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico”).

7) Le violazioni di cui ai commi 1) , 2) , 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

9) La violazione di cui al comma 6) è punita con la sanzione amministrativa da €. 258,00 a €. 10329,00 ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 447/95.

Art. 19: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 20: Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall’art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in

qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al 1° comma è tenuto a comunicare alla Polizia Municipale e ai Carabinieri i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Sulle aree di cui all'art.1 , 2°comma, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.150,00 .

Art. 21: Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

TITOLO V : ANIMALI

Art. 22: Animali di affezione

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino notevole disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 23: Custodia , tutela e pascolo degli animali.

1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul luogo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

2) I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di animali per guida a non vedenti e ad essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per un'igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi, atto a ripristinare l'igiene del luogo.

3) E' vietato a chiunque:

a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;

c) lasciar vagare incustoditi animali di qualsiasi specie di cui si è proprietari o detentori;.

4) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

5) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

6) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da €.25,00 a €.150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Le violazioni di cui al comma 2) comportano una sanzione amministrativa da €.25,00 a €.150,00

8) La violazione di cui ai comma 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e l'obbligo della immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 24: Cani

1) Nelle strade ed in tutte le altre aree pubbliche i cani dovranno essere condotti dai proprietari o detentori a qualsiasi titolo facendo uso di guinzaglio. Fermo restando il divieto di non far accedere i cani in determinate aree appositamente segnalate.

Dall'obbligo di cui al precedente comma sono esonerati :

- I cani appartenenti alle unità cinofili delle Forze di Polizia e di pronto intervento, nonché dei corpi ed istituti privati di vigilanza, durante l'espletamento dei servizi di istituto;

- I cani guida a servizio di non vedenti

2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

4) I proprietari dei cani dovranno adoperarsi affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 150,00.

6) La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alla prescrizione omessa.

Art.25: Cani vaganti

Chiunque accerti la presenza di un cane vagante dovrà segnalarlo presso il Servizio di Polizia Municipale fornendo le proprie generalità, recapito telefonico e indicando l'esatta ubicazione del luogo di avvistamento dell'animale.

Il Servizio di Polizia Municipale provvederà ad attivare il servizio veterinario dell'azienda USL competente territorialmente affinché, direttamente o per tramite di altri soggetti, provvedano alla cattura dei medesimi ed al loro trasporto in struttura appositamente individuata.

Qualora a seguito della cattura del cane vagante sia possibile risalire al proprietario questo sarà immediatamente contattato per procedere al ritiro dell'animale previo pagamento delle spese sostenute, fatte salve l'applicazione delle sanzioni, se ricorrono le condizioni, previste dalle

norme del presente regolamento o da altra fonte normativa superiore in materia di detenzione di cani ed animali da affezione.

Art. 26: Detenzione di animali per autoconsumo all'interno del centro abitato

1) Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da cortile per autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato e sempre che siano tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

Le violazioni al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

TITOLO VII : VARIE

Art. 27: Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo con insistenza, molestia e offensiva.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 28: Artisti di strada

1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 18 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento sull'applicazione della Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche

Art. 29: Divieto di campeggio libero

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e scure, in transito o durante la sosta nel

territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

3) Con apposito provvedimento del Sindaco possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 .

Art. 30:: Ingresso abusivo in strutture comunali

1) Fatto salvo il disposto di cui all'art. 637 C.P , e' rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, ecc.

2) La violazione al presente articolo comporta la sanzione di € 50,00 a € 300,00 salvo l'applicazione di sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

Art. 31: Contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

TITOLO VIII : SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 32: Sanzioni amministrative.

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non adempie all'obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dello stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 5) Per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionati, si applica la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 come previsto dall'art. 3 comma 1 del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 31.10.2003.

Art. 33: Reiterazione della violazione

- 1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Alla seconda reiterazione della violazione, la sanzione relativa è raddoppiata.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34: Abrogazioni di norme.

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale in data 30.05.1983 con delibera n. 97 è abrogato. Sono altresì abrogate e sostituite con il presente regolamento le ordinanze e provvedimenti sanzionatori precedentemente emesse da organi del comune ed incompatibili con il presente regolamento.

Art. 35: Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore con le modalità e nei termini previsti dall'art. 79 del vigente Statuto Comunale.

Art.36: Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si fa riferimento al “Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 31.10.2003.
- 2) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.